

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 126776/RU

Roma, 26 aprile 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l'art. 67, comma 1, primo periodo, che dispone che *“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”*;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in seguito TUA), ed in particolare:

- l'art. 3, comma 4, che:
 - al terzo periodo, prevede che *“per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*;
 - al quinto periodo, stabilisce che *“in caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”*;
 - al sesto periodo, dispone che *“dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta”*;
- l'art. 15, comma 1, che prevede che: *“le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione”*;

DIREZIONE GENERALE

- l'art. 19, comma 1, che dispone che la constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal TUA sia effettuata mediante processo verbale;

VISTI i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alla portata applicativa dell'art. 67, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 18 del 2020;

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alla sospensione delle attività degli enti impositori disposta dall'art. 67, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche con riguardo ai tributi disciplinati dal TUA e, in particolare, alla sospensione dell'efficacia, sino al 31 maggio 2020, degli atti susseguenti alla constatazione da parte degli Uffici delle dogane di inadempienze a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del TUA nonché del divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. In caso di inosservanza delle scadenze prescritte dall'art. 3, comma 4, del TUA, ricadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, il verbale di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni sono notificati al soggetto obbligato a partire dal 1° giugno 2020.

ARTICOLO 2

1. Nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento è sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
